



QUESTURA DI PRATO

TABELLA DEI GIOCHI VIETATI

Agli effetti dell'art. 110 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, recante il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.), come sostituito dall'articolo 22, comma 3, della Legge 27 dicembre 2002 n° 289 e dall'art. 195 del Regolamento d'Esecuzione del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635, modificato dall'art. 2, lett. h) del D.P.R. 28 maggio 2001 n° 311, successivamente aggiornato dal D.L. 30 settembre 2003, convertito dalla Legge 24 novembre 2003 n° 326 e successive modificazioni e integrazioni, la presente tabella reca l'elenco dei giochi vietati, oltre a quelli d'azzardo.

In tutte le sale biliardo o da gioco e negli esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati a praticare il gioco o a installare apparecchi per la raccolta del gioco lecito, nella città e nella provincia di Prato, sono vietati tutti i giochi d'azzardo e di qualsiasi specie, che ai sensi dell'art. 721 c.p., sono quelli nei quali ricorre il fine di lucro e la vincita o la perdita sono interamente o quasi interamente aleatorie.

Le indicazioni contenute nella presente tabella sono prescrizioni relative alle autorizzazioni rilasciate per la pratica del gioco o per l'installazione di apparecchi da gioco da tenere e per i giochi che ne costituiscono parte integrante.

NELLA PROVINCIA DI PRATO SONO VIETATI I SEGUENTI GIOCHI:

GIOCHI CON LE CARTE

Albero Imperiale	Asso Sbarazzino	Baccarat	Banco di Faraone	Banco Fallito
Bassetta o Camuffo	Bazzica	Bestia o Maus	Biribisso o Biribizzo	Black Jack (Ventuno)
Briscola Francese	Bel Tre	Brindisi	Bulina	Burro
Caratella	Carosello	Cassetta	Chemin de Fer	Ciccù o
Cinquantotto	Conchin o Conchino	Concino Concencina o Concincina o	Cocco	Cucù

		Cocicina		
Diavolo	Dieci	Dodici Punti	Domino	Ecarté Conché
Erbette o Punto del Marinaio	Fallito	Fan Tan	Fante di Picche	Faraone
Flussata	Football Maus Gioco del Nove o Macao	Goffetto	Goffo	Kong-Keng
Lanzichenecco	Lanzichenetto	Laur Quencet	Lasqueneet	Lausquenet
Macao o Gioco del Nove	Macau	Manca	Marinaio	Maus
Mazzetto o Mazzetti	Mercante	Mercante in Fiera o Trentacinque	Mignon	Mille
Naso	Nove	Pariglia	Passa	Passatello
Poker	Primiera	Pozzetto	Punto	Punto del Marinaio
Piattello	Picchetto	Pidocchietto	Pitocchetto	Punto Quindici
Quaranta	Quindici o Diavolo	Ramino	Ramino Pokerato	Roulette
Rolletta o Ruletta	Sbarazzino	Scala Quaranta	Sette e Mezzo o Settemezzo	Somaro
Spilli	Stop	Stoppa	Tonchino	Toppa
Trenta e Quaranta o Trente Quarante o Trentaquaranta	Trentacinque o Mercante in Fiera	Trentasei o Turchinetto	Trentuno	Tre Carte
Texas Hold'em o Poker Texano***	Undici e Mezzo	Ventuno	Zecchinetta o Zecchinetto	Zurlo

*** eccetto nei casi espressamente autorizzati - non a distanza (adozione, da parte di ADM -AAMS, del Regolamento di cui all'art. 24, comma 27, della Legge n° 88/2009).-

L'esercizio del gioco delle carte è lecito ove il pubblico si intrattenga esclusivamente per lo svago e, anche nel caso di giochi leciti, è vietato giocare su di essi poste e scommesse. E' prevista, infatti, soltanto l'abilità del giocatore che consiste nel memorizzare le carte giocate e nel far previsioni in base ad esse sulle giocate future.

GIOCHI AL BILIARDO

All'Angolo delle Buche	Baccarat con birilli	Bacchetta	Banco	Battifondo
Bazzica	Biglia all'Angolo delle Buche	Biliardo	Biliardo Americano	Biliardino Francese

Biliardino Inglese	Biliardino Russo	Biliardino Turco	Biliardino a trottola	Biliardino a martelletto
Bill Ball	Bill Bell	Birilli a cantone	Bismark	Bricchetta
Briglia	Buchette	Campanella o Campanello	Cappotta con bacchette al biliardo	Caratella
Carolina	Carrettella o Lumaca	Cartella	E pass de mamaloch	Giardinetto
Gioco del Tre	Gioco del nove	Goriziana	Lumaca	Macao con birilli
Noce	Nove	Parigina	Periglia	Ponte
Puchette	Pulla	Rossa Bianca (Rosso e Bianco)	Rossa Nera (Rosso e Nero)	Turco Inglese

Nelle sale da biliardo deve essere esposto in modo visibile il costo della singola partita ovvero quello orario.

ALTRI GIOCHI

Bella	Bianca o Bella Bianca	Bella Birinca	Bull	Carosello
Cavallini	Dadi (in tutte le forme)	Dei Tre Dadi Scantonati	Del Dado con Sedici Poste	Dirotto
Fiera	Football Star	Gibellino o Gibellino o Testa o Croce	Indovinello	Lotteria & Lotteria Mercantile
Morra	Passatella o Tocco o Tocca Roulette	Pistola ad aria compressa con disco girevole	Polo o Bicicletta	<u>Riffa</u> *
Rollina	Roulette di qualsiasi specie	Scassaquindici	Sfera Gigante	Sibillino
Slot Machine	Testa o Croce	Tira al Blanco	<u>Tombola</u> *	Toppa
Tornello	Tre Carte	Tre Tavolette	Virotto	///

*Tranne i casi espressamente previsti dalla Legge
Sono, altresì, vietati tutti gli altri giochi, di qualsiasi specie, non compresi nella presente tabella, che presentino caratteristiche analoghe ai giochi sopraindicati.

GIOCHI d'AZZARDO

Ai sensi dell'art. 721 C.P. si definiscono giochi d'azzardo quelli nei quali ricorre il fine di lucro e la vincita o la perdita è interamente o quasi interamente aleatoria.

Art. 110 del T.U.L.P.S., R.D. 773/1931, come modificato dall'art. 39 del Decreto Legge 30.09.2003 n° 269 convertito con modificazioni dalla Legge 24.11.2003 n° 326 e integrato dalla Legge 23.12.2005 n° 266:

1. "In tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o all'installazione degli apparecchi per il gioco, è esposta in luogo visibile una tabella, predisposta ed approvata dal questore e vidimata dalle autorità competenti al rilascio della licenza, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d'azzardo, quelli che lo stesso questore ritenga di vietare nel pubblico interesse nonché le prescrizioni e i divieti specifici che ritenga di disporre.
2. "Nella Tabella di cui al comma 1 è fatta espressa menzione dal divieto delle scommesse."
3. "L'installazione degli apparecchi di cui ai commi 6 e 7 è consentita esclusivamente negli esercizi commerciali o pubblici e nelle aree aperte al pubblico ovvero nei circoli privati e associazioni autorizzati
4. ai sensi degli articoli 86 o 88 ovvero, limitatamente agli apparecchi di cui al comma 7, alle attività di spettacolo viaggiante autorizzate ai sensi dell'art. 69, nel rispetto delle prescrizioni tecniche e amministrative vigenti."
5. "L'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli e associazioni di qualunque specie."
6. "Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite superiori di quelle fissate al comma 6), escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato;
7. "Si considerano apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici da intrattenimento o da gioco di abilità, come tali idonei per il gioco lecito:
 - a) quelli che, obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'art. 14 bis, comma 4, del Decreto Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n° 640 e successive modificazioni; si attivano con l'introduzione di moneta metallica oppure con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato – nei quali gli elementi di abilità o intrattenimento sono presenti insieme all'elemento aleatorio, il costo della partita non supera 1 (uno) Euro, la durata minima della partita è di 4 (quattro) secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 Euro, erogate dalla macchina in monete metalliche. Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile, su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali;
 - b) quelli facenti parte della rete telematica di cui all'art. 14-bis, comma 4, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n° 640 e successive modificazioni, che si attivano esclusivamente

in presenza di un collegamento a un sistema di elaborazione della rete stessa. Per tali apparecchi, per regolamento del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'Interno, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della Legge 23 agosto 1988 n° 400, sono definiti, tenendo conto delle specifiche condizioni di mercato:

1. il costo e le modalità di pagamento di ciascuna partita;
2. la percentuale minima della raccolta da destinare a vincite;
3. l'importo massimo e la modalità di riscossione delle vincite;
4. le specifiche di immodificabilità e di sicurezza, riferite anche al sistema di elaborazione a cui tali apparecchi sono connessi;
5. le soluzioni di responsabilizzazione del giocatore da adottare sugli apparecchi;
6. le tipologie e le caratteristiche degli esercizi pubblici e degli altri punti autorizzati alla raccolta di giochi nei quali possono essere installati gli apparecchi di cui alla presente lettera;
7. Si considerano, altresì, apparecchi e congegni per il gioco lecito:
 - a. Quelli elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, a ciascuna partita, a 1 (uno) euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro e non scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita;
 - b. (lettera abrogata dal comma 495 dell'art. 1, Legge 30 dicembre 2004 n° 311);
 - c. Quelli basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro;
- 7 bis. Gli apparecchi e i congegni di cui al comma 7 non possono riprodurre il gioco del poker o comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali. Per gli apparecchi a congegno di cui alla lettera b. dello stesso comma e per i quali entro il 31 dicembre 2003 è stato rilasciato il nulla osta di cui all'art. 14-bis, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n° 640 e successive modificazioni, tale disposizione si applica dal 1° maggio 2004.
8. L'utilizzo degli apparecchi e dei congegni di cui al comma 6 è vietato ai minori di anni 18 (diciotto);
- 8 bis. Con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3000 euro e con la chiusura dell'esercizio per un periodo superiore a quindici giorni, è punito chiunque, gestendo apparecchi di cui al comma 6, ne consente l'uso in violazione del divieto posto dal comma 8.
9. Ferme restando le sanzioni previste per il gioco d'azzardo dal Codice Penale:
 - a) Chiunque produce o importa, per destinarli all'uso sul territorio nazionale, apparecchi o congegni di cui ai commi 6 e 7, non rispondenti alle caratteristiche e alle prescrizioni indicate nei commi 6 e 7 e nelle disposizioni di legge amministrative attuative di detti commi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1000 a 6000 euro per ciascun apparecchio;

b) Chiunque produce o importa, per destinarli all'uso sul territorio nazionale, apparecchi di cui ai commi 6 e 7 sprovvisti dei titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3000 euro per ciascun apparecchio;

c) Chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce o installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli e associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni non rispondenti alle caratteristiche e alle prescrizioni indicate nei commi 6 e 7 e nelle disposizioni di legge e amministrative attuative di detti commi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1000 a 6000 euro per ciascun apparecchio. La stessa sanzione si applica nei confronti di chiunque, consentendo l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli e associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni conformi alle caratteristiche e prescrizioni indicati nei commi 6 e 7 e nelle disposizioni di legge amministrative attuative di detti commi, corrisponde a fronte delle vincite premi in denaro o di altra specie, diversi da quelli ammessi;

d) Chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce o installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli e associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3000 euro per ciascun apparecchio;

e) Nei casi di accertamento di una delle violazioni di cui alle lettere a) b) c) e d) è preclusa all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la possibilità di rilasciare all'autore della violazione titoli autorizzatori concernenti la distribuzione o l'installazione di apparecchi da intrattenimento, per un periodo di cinque anni;

f) Nel caso in cui i titoli autorizzatori per gli apparecchi e i congegni non siano apposti su ogni apparecchio, si applica la sanzione amministrativa da 500 a 3000 euro per ciascun apparecchio.

9 bis. Per gli apparecchi per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti ovvero che non siano rispondenti alle caratteristiche e alle prescrizioni indicate nei commi 6 e 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è disposta la confisca, ai sensi dell'art. 20, quarto comma, della Legge 24 novembre 1981 n° 689. Nel provvedimento di confisca è disposta la distruzione degli apparecchi e dei congegni, con le modalità stabilite dal provvedimento stesso.

9 ter Per la violazione del divieto di cui al comma 8 il rapporto è presentato al prefetto territorialmente competente in relazione al luogo in cui è stata commessa la violazione. Per le violazioni previste dal comma 9 il rapporto è presentato al direttore dell'ufficio regionale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli competente per territorio.

9quater Ai fini della ripartizione delle somme riscosse per le spese pecuniarie di cui al comma 9 si applicano i criteri stabiliti dalla Legge 07 febbraio 1951 n° 168.

10 Se l'autore degli illeciti di cui al comma 9 è titolare di licenza ai sensi dell'art. 86 ovvero di autorizzazione ai sensi dell'art. 3 della Legge 25 agosto 1991 n° 287, le licenze o autorizzazioni sono sospese per un periodo da uno a trenta giorni e, in caso di reiterazione delle violazioni, ai sensi dell'art. 8 bis della Legge 24 novembre 1981 n° 689, sono revocate dal sindaco competente, con ordinanza motivata e con le modalità previste

dall'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 Luglio 1977 n° 616 e successive modificazioni. I medesimi provvedimenti sono disposti da Questore nei confronti di titolari della licenza di cui all'art. 88.

- 11 Oltre a quanto previsto dall'art. 100, il questore, quando sono riscontrate violazioni di rilevante gravità in relazione al numero degli apparecchi installati e alla reiterazione delle violazioni, sospende la licenza dell'autore degli illeciti per un periodo non superiore a quindici giorni, informandone l'autorità competente al rilascio. Il periodo di sospensione disposto a norma del presente comma è computato nell'esecuzione della sanzione accessoria.

S C O M M E S S E

E' vietato organizzare, gestire o partecipare a scommesse se non nei casi espressamente autorizzati ai sensi dell'art. 88 del T.U.L.P.S..

E' vietato mettere a disposizione apparecchiature che attraverso la connessione telematica consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco predisposte dai concessionari on-line, da parte di soggetti autorizzati all'esercizio dei giochi a distanza, ovvero di soggetti privi di un titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti Autorità.

APPARECCHI AUTOMATICI, SEMIAUTOMATICI ED ELETTRONICI DA TRATTENIMENTO E DA GIOCO - VIDEOGIOCHI

Ai sensi dell'art. 110, commi 4 e 5 del R.D. 18.06.1931 n° 773, l'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, nei circoli ed associazioni di qualunque genere.

Gli apparecchi devono essere conformi alle specifiche di cui all'art. 110 del R.D. 18 giugno 1931, n° 773 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27.07.2011 impone le prescrizioni relative all'installazione e indica i parametri quantitativi per l'installabilità di apparecchi di cui all'art. 110 comma 6/a o 7 T.U.L.P.S. e dell'art. 110 comma 6/b T.U.L.P.S. (VLT) in relazione alle tipologie dei punti di vendita presso i quali è consentita la raccolta di gioco.

Gli apparecchi e i congegni di cui all'art. 110, comma 7, del T.U.L.P.S. devono essere corredati, ove previsto, del Nulla Osta di Distribuzione e Messa in Esercizio e della targhetta affissa in evidenza, in modo permanente e che non sia di agevole rimozione, riportante il numero di matricola, il tipo, la marca e il nominativo del costruttore. Gli apparecchi e congegni di cui al comma 7 non possono riprodurre il gioco del poker o, anche in parte, le sue regole fondamentali.

Rimangono vigenti le disposizioni dettate dal Decreto Direttoriale 18.01.2007 e dal Decreto Interdirettoriale 27.10.2003 relative ai parametri numerico-quantitativi, degli apparecchi di cui all'art. 110 comma 7 T.U.L.P.S.

Tutti gli apparecchi devono essere privi di congegni atti a modificarne o alterarne a qualsiasi titolo il funzionamento.

Gli apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 6, lettera a) del T.U.L.P.S., ovunque installati, devono essere corredati dal Nulla Osta di Conformità, di Distribuzione e dal Nulla Osta di Messa in Esercizio e del Codice Identificativo;

Tutti gli apparecchi devono consentire alle Forze dell'Ordine le immediate verifiche ed ispezioni di competenza in ogni loro parte, sia internamente che esternamente. Sono vietati gli accordi decisi di volta in volta tra giocatori ed esercenti che possano consentire la vincita di un qualsiasi premio in natura o in denaro.

TUTELA dei MINORI

Ai sensi dell'art. 24, comma 20 del D.L. 06.07.2011 n° 98, è **VIETATO** consentire la partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro ai minori di anni 18.

Ai sensi degli artt. 1 e 3 del Decreto 18.01.2007 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, è vietato ai minori degli anni 18 l'ingresso e la permanenza nelle aree di ciascun punto vendita di cui all'art. 1 del medesimo decreto, nelle quali sono offerti giochi, scommesse e concorsi.

Il punto di vendita è tenuto ad assicurare il rispetto del divieto, anche mediante richiesta di esibizione di un documento di riconoscimento valido. Su tali apparecchi dovrà essere esposta, in modo che sia ben visibile al pubblico e di non facile rimozione, una targhetta riportante il citato divieto.

Sono vietati gli apparecchi e i giochi di qualsiasi specie, suscettibili, per le immagini riprodotte, di nuocere allo sviluppo psicofisico di bambini e adolescenti, sia che partecipino al gioco, sia che ne siano spettatori. Sono da considerarsi tali -e quindi VIETATE- le immagini particolarmente brutali o crude e/o scene che possano creare turbamento o forme imitative del minore, quelle comprendenti minori autori, testimoni o vittime di reati, minori in grottesche imitazioni degli adulti, immagini pornografiche o di violenza gratuita, immagini che offendano le confessioni e i sentimenti religiosi, minori impegnati in atteggiamenti pericolosi, di aggressività o auto-aggressività, minori impegnati nel consumo di alcool, tabacco e sostanze stupefacenti; scene che screditino l'autorità, la responsabilità e i giudizi di genitori, insegnanti e altre persone autorevoli, situazioni di trasgressione o che propongano discriminazioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

Viene fatto obbligo all'esercente di richiedere l'esibizione di un documento di riconoscimento in caso di maggiore età non manifesta (art. 7, comma 8, D.L. 158/2012).

Infine si prescrivono i sottoindicati ulteriori obblighi:

E' FATTO OBBLIGO di riportare su schedine o tagliandi ovvero di applicare sugli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lettera a) del T.U.L.P.S., ovunque installati, gli avvertimenti sul rischio di dipendenza della pratica dei giochi con vincita in denaro, nonché le relative probabilità di gioco (qualora l'entità dei dati non possa essere contenuta su schedine o tagliandi, quest'ultimi dovranno recare l'indicazione per consultare le note informative sulle probabilità di vincita pubblicate sui siti istituzionali dell'AAMS, dei singoli concessionari e disponibili nei punti di raccolta dei giochi).

Si rammenta quanto richiamato dal D.L. 13.09.2012 n° 158, convertito con modificazioni dalla Legge 08.11.2012 n° 189, negli articoli attualmente in vigore, concernenti l'esposizione all'ingresso e all'interno dei locali, di targhe riportanti il materiale informativo predisposto dalla

ASL, relativamente ai rischi correlati al gioco e ai servizi di assistenza pubblici e privati presenti sul territorio.

E' VIETATO il gioco durante l'orario di chiusura del pubblico esercizio.

Le violazioni alle disposizioni della tabella dei giochi sono sanzionate ai sensi degli artt. 9, 17 e 110 del T.U. delle leggi di P.S. approvato con R.D. 18.06.1931 n. 773 e successive modificazioni.

PREVENZIONE DEL GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO

Ai sensi della L.R. 57/2013 e della L.R. 4/2018, ai fini della tutela della salute e della prevenzione della dipendenza dal gioco, è vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio delle sale da gioco e delle sale scommesse o all'installazione degli apparecchi per il gioco di cui all'art. 110, commi 6 e 7, del R.D. 18.06.1931 n° 773, presso gli esercizi commerciali pubblici, i circoli privati e presso tutti i locali pubblici e aperti al pubblico.

Numero telefonico verde regionale gratuito e attivo per tutta la Toscana dalle ore 09,00 alle ore 18,00 dal lunedì al venerdì per il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo - GAP:

800 88 15 15

Oppure al sito: **regione.toscana/giocodazzardo**

Ai sensi dell'art. 7, comma 3 quater del D.L. 13.09.2012 n° 158, fatte salve le sanzioni previste nei confronti di chiunque eserciti illecitamente attività di offerta di giochi con vincita in denaro, è vietata la messa a disposizione presso qualsiasi pubblico esercizio, di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari on-line, da soggetti autorizzati all'esercizio di giochi a distanza ovvero da soggetti privi di qualsiasi titolo autorizzatorio e/o concessorio rilasciato dalle competenti autorità.

Ai sensi dell'art. 7, comma 5, del D.L. 13.09.2012 n° 158, formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincite in denaro nonché le relative probabilità di vincita devono figurare sulle schedine ovvero sui tagliandi di tali giochi. Qualora l'entità dei dati da riportare sia tale da non potere essere contenuta nelle dimensioni delle schedine ovvero dei tagliandi, questi ultimi devono recare l'indicazione della possibilità di consultazione di note informative sulla probabilità di vincita pubblicate sui siti istituzionali dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM-AAMS) e, successivamente, alla sua incorporazione, ai sensi della legislazione vivente nonché dei singoli concessionari disponibili presso i punti di raccolta dei giochi. Le medesime formule di avvertimento devono essere applicate sugli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lett. a) del T.U.L.P.S. di cui al R.D. 18.06.1931 n° 773 e successive modificazioni; le stesse formule devono essere riportate su apposite targhe esposte nelle aree ovvero nelle sale in cui sono installati i videoterminali di cui all'art. 110, comma 6, lett. b) del predetto T.U.L.P.S. nonché nei punti di vendita di gioco in cui si esercita come attività principale l'offerta di scommesse su eventi sportivi, anche ippici e non

sportivi. Tali formule devono altresì comparire ed essere chiaramente leggibili all'atto di accesso ai siti internet destinati all'offerta di giochi con vincite in denaro.

PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE

- E' fatto obbligo agli esercenti non in possesso di licenza ex art. 86 commi 1 e 2 del T.U.L.P.S., R.D. 773/1931, di denunciare al Comune l'installazione, il numero e la tipologia dei giochi tenuti nell'esercizio e di dare comunicazione di eventuali variazioni;
- È fatto obbligo agli esercenti già in possesso di licenza, ex art. 86 commi 1 e 2 del T.U.L.P.S., R.D. 773/1931, di denunciare al Comune la sola installazione di giochi di tipologia diversa, tenuti all'interno dell'esercizio;
- **La presente tabella ha decorrenza IMMEDIATA; essa sostituisce e annulla le precedenti tabelle nonché tutte le precedenti prescrizioni emanate in materia da quest'Autorità. La presente tabella, vidimata dalle Autorità competenti, deve essere esposta in tutte le sale da biliardo o da gioco, nelle sale dedicate, nei negozi di gioco, nei punti di vendita di gioco nonché in tutti gli esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o all'installazione di apparecchi da gioco.**

SANZIONI

Il gioco d'azzardo e i giochi illeciti sono puniti dagli artt. 718 e ss. del Codice Penale e dall'art. 110 del T.U.L.P.S., R.D. 18.06.1931 n° 773 e successive modificazioni e integrazioni.

L'inosservanza della presente tabella e la sua mancata esposizione è punita ai sensi dell'art. 110 commi 1, 10 e 11 del T.U.L.P.S., così come modificati dalla Legge 23.12.2005 n° 266 nonché dell'art. 195 del Regolamento di Esecuzione del T.U.L.P.S., R.D. 06.05.1940 n° 635.-

Prato, data del protocollo generale.-

IL QUESTORE

(Cantuzaro)

